



**COMUNE DI SAMONE
PROVINCIA DI TRENTO**

COPIA

**Verbale di deliberazione N. 11
del Consiglio comunale**

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Samone al 31 dicembre 2019.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **ventotto** del mese di **gennaio**, alle ore 20.00 presso il Centro Polifunzionale di Samone, sito in Samone (TN), Via per Arven n. 11, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Giampiccolo Andrea - Sindaco
2. Bonizzi Francesca - Consigliere Comunale
3. Lenzi Flavio - Consigliere Comunale
4. Mengarda Andrea - Consigliere Comunale
5. Mengarda Daria - Consigliere Comunale
6. Mengarda Deni - Consigliere Comunale
7. Moser Giorgio - Consigliere Comunale
8. Paoletto Giovanna - Consigliere Comunale
9. Pedron Mario - Consigliere Comunale
10. Perer Bruno - Consigliere Comunale
11. Stefani Diana - Consigliere Comunale
12. Turchetto Elisabetta - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Clementi dott. Ivano.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Signor Giampiccolo Andrea, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al nr. 18 dell'ordine del giorno.

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato

dal 29/01/2021
al 08/02/2021

senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clementi dott. Ivano

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Samone al 31 dicembre 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza, che vengono uniti alla presente deliberazione:

- il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;
- il Segretario comunale, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Premesso:

- ai sensi dell'art. 18, comma 3bis, della L.P. 1 febbraio 2005, nr. 1, e dell'art. 24, comma 4, della L.P. 29 dicembre 2016, nr. 19, e ss.mm. ed integrazioni, gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare (eventualmente) un programma di razionalizzazione;
- tali disposizioni assolvono nel contesto locale alle finalità di cui all'analogo adempimento previsto dalla normativa statale all'art. 20 del D. Leg.vo 19 agosto 2016, nr. 175, ed hanno trovato applicazione "a partire dal 2018 con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017 (art. 7, comma 11, della L.P. 29 dicembre 2016, nr. 19);
- la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie dev'essere fatta ogni tre anni, ma è facoltà degli enti adottare la ricognizione ordinaria ogni anno, entro il 31 dicembre con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;
- la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie dev'essere fatta comunque qualora l'Ente entro il 31 dicembre 2019 abbia adottato un programma di razionalizzazione.

Visto che :

- ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 - come modificato dal testé richiamato art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D. Leg.vo 19 agosto 2016, nr. 175;
- ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. n. 27 del 2010 le condizioni di cui all'art. 4, comma 1 e 2, del D. Leg.vo. n. 175 del 2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 comma 3);
 - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7).

Visto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Samone e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D. Leg.vo n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010 - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad Euro 250.000,00.= o in un'adeguata misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Visto che con propria deliberazione nr. 31 dd. 27 dicembre 2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge, si approva la razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Samone al 31 dicembre 2017, individuando quelle che devono essere alienate.

Preso atto che il Comune di Samone ha stabilito di provvedere all'alienazione della partecipazione in:

- Funivie Lagorai S.r.l.: società in perdita da vari esercizi; dopo un esperimento di asta pubblica, risultati infruttuosi per mancanza di offerte, con propria deliberazione nr. 18 dd. 30 ottobre 2019, ha approvato l'alienazione alla società Eurogroup S.p.A., a trattativa diretta, delle quote della società Funivie Lagorai S.r.l. avvenuta con contratto dd. 3 dicembre 2019.

Viste le schede di rilevazione dei dati in base al modello approvato dal MEF – Dipartimento del Tesoro delle società partecipate del Comune di Samone.

Visto il parere del Revisore dei Conti.

Vista la relazione in tema di “razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2019 dal Comune di Samone”:

- Trentino Riscossioni S.p.A.;
- Trentino Digitale S.p.A.;
- Azienda per il Turismo Valsugana Soc. Coop.;
- Dolomiti Energia Holding S.p.A.;
- Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.;
- Primiero Energia S.r.l.

Visto:

- il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm. ed integrazioni;
- la L.P. 9 dicembre 2015, nr. 18;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto comunale.

Con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 12, astenuti n. 0, contrari n. 0 su n. 12 Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la Ricognizione Ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Samone alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm. ed integrazioni.

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. ed ii.;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 della D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si chiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) del D.Leg.vo 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Giampiccolo Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clementi dott. Ivano

Deliberazione divenuta esecutiva il 09 febbraio 2021, ai sensi dell'art. 79, terzo comma, del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clementi dott. Ivano

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Samone, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Clementi dott. Ivano

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DEL TESTO UNICO DELLE
LEGGI REGIONALI SULL'ORDINAMENTO DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE APPROVATO CON DPREG. 01 FEBBRAIO 2005, N. 3/L E S.M. E
I.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dall'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

Samone, 28/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CLEMENTI dott. IVANO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto.

Samone, 28/01/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to ROPELE MICHELA